



Regolamento sul contributo economico per la formazione professionale superiore delle nuove leve nell'industria della carne

Sommario

1. Principi del contributo economico.....	2
Art. 1 Decisione di principio relativa alle politiche associative	2
Art. 2 Valutazione della richiesta e rivendicazioni di carattere civile da parte di persone non aventi diritto.....	2
Art. 3 Finanziamento dei servizi di sostegno.....	2
2. Contributo di sostegno a fondo perduto	2
Art. 4 Contributo di sostegno una tantum.....	2
3. Prestito senza interessi	2
Art. 5 Concessione	2
Art. 6 Requisiti	2
Art. 7 Durata del prestito e modalità di restituzione	3
4. Disposizioni finali	3
Art. 8 Ulteriori disposizioni.....	3

1. Principi del contributo economico

Art. 1 Decisione di principio relativa alle politiche associative

Il contributo economico alle nuove leve è una decisione di principio relativa alle politiche associative del Comitato centrale dell'Unione Professionale Svizzera della Carne (UPSC) con l'obiettivo di promuovere la formazione professionale continua delle nuove leve nell'industria della carne.

Art. 2 Valutazione della richiesta e rivendicazioni di carattere civile da parte di persone non aventi diritto

¹ La Direzione dell'UPSC, insieme al Caposettore Politica della formazione dell'UPSC, decide in merito al diritto di un richiedente¹. Tutte le decisioni su tale diritto sono definitive e non possono essere impugnate.

² Le persone non aventi diritto non possono trarre dal presente Regolamento alcuna rivendicazione di carattere civile.

Art. 3 Finanziamento dei servizi di sostegno

¹ I servizi di sostegno sono finanziati dal *fondo per la promozione della formazione professionale* dell'UPSC.

² La registrazione contabile dei contributi di sostegno e dei prestiti senza interessi nonché della relativa restituzione avviene in conformità all'art. 10 del *Regolamento sulla Commissione paritetica (CP) e per la gestione del fondo paritetico dell'UPSC e dell'ASPM per la formazione e la sicurezza sul lavoro nonché sull'attuazione del CCL* («Regolamento sul fondo di attuazione») nella versione, di volta in volta, vigente.

2. Contributo di sostegno a fondo perduto

Art. 4 Contributo di sostegno una tantum

¹ Per i costi di formazione continua, i partecipanti all'esame professionale (EP) e i candidati all'esame professionale superiore (EPS) ricevono, al superamento del relativo esame, un contributo di sostegno una tantum pari a CHF 5'000.–.

² La richiesta del contributo di sostegno deve essere presentata per iscritto firmando l'accordo e indicando le coordinate bancarie valide per il versamento.

³ Contributi finanziari per costi di formazione o spese d'esame da parte di terzi (autorità, Uffici cantonali di formazione professionale, sponsor privati, datori di lavoro ecc.) devono essere comunicati spontaneamente al momento della richiesta del contributo di sostegno. Ai sensi del cpv. 1, se la somma dei contributi finanziari da parte di terzi e del contributo di sostegno supera i costi effettivi della formazione continua (corsi di preparazione, esami), il contributo di sostegno viene ridotto di conseguenza.

3. Prestito senza interessi

Art. 5 Concessione

¹ I partecipanti ai corsi completi di preparazione all'esame professionale o i candidati all'esame professionale superiore possono ottenere un prestito senza interessi nella misura massima corrispondente ai costi del corso e alle spese d'esame.

² I candidati di cicli di formazione superiori affini che abbiano concluso con successo un apprendistato specifico nel settore della carne possono ottenere un prestito senza interessi pari a un massimo di CHF 5'000.–.

³ Le modalità sono stabilite separatamente in un contratto di prestito individuale sulla base sul presente Regolamento.

⁴ In caso di uso improprio del prestito, il beneficiario del prestito è responsabile del danno risultante fino a un importo massimo pari alla somma prestata.

Art. 6 Requisiti

¹ Il beneficiario del prestito deve presentare al Segretariato dell'UPSC i seguenti documenti:

- a) Una richiesta di prestito scritta in cui indicare le coordinate bancarie valide per il versamento.
- b) Una conferma da parte dell'istituto di formazione in cui si dichiara che il richiedente si impegna a partecipare all'intero programma di formazione oppure che ha già completato le prime parti di esso.
- c) Un estratto del registro delle esecuzioni emesso da non più di tre mesi.

² L'estratto del registro delle esecuzioni viene utilizzato per verificare la solvibilità e la credibilità del

¹ La forma maschile comprende sempre anche quella femminile.

beneficiario del prestito (certificato di solvenza). I costi dell'estratto del registro delle esecuzioni sono a carico del beneficiario del prestito.

³ I contributi finanziari di terzi (ad esempio autorità, sponsor privati ecc.) per costi di formazione o spese d'esame devono essere comunicati spontaneamente dal richiedente e saranno dedotti dai costi totali al momento del calcolo del prestito senza interessi. Qualora il beneficiario del prestito ricevesse contributi da parte di terzi successivamente alla concessione del prestito senza interessi, la differenza tra gli effettivi costi di formazione o spese d'esame e l'importo del prestito deve essere comunicata immediatamente e spontaneamente all'UPSC e va restituita.

⁴ In caso di accettazione della richiesta di contributi di sostegno una tantum ai sensi dell'art. 4, tali contributi vengono dedotti direttamente dal prestito senza interessi.

⁵ Il prestatore deve essere informato immediatamente qualora il programma di formazione (co)finanziato venga interrotto. In tal caso, il prestito ha scadenza immediata e deve essere restituito all'UPSC tramite bonifico bancario entro 60 giorni.

Art. 7 Durata del prestito e modalità di restituzione

¹ Il beneficiario del prestito deve restituire il prestito all'UPSC tramite bonifico bancario entro cinque anni dalla concessione dello stesso (data della firma del contratto di prestito).

² L'importo del prestito ancora insoluto alla scadenza dovrà essere restituito immediatamente e per intero senza ulteriori avvisi.

³ Qualora la situazione finanziaria del beneficiario del prestito lo consentisse è possibile restituire anticipatamente l'intero importo del prestito dovuto tramite bonifico bancario.

4. Disposizioni finali

Art. 8 Ulteriori disposizioni

¹ Il Comitato centrale dell'UPSC può, su decisione della maggioranza, modificare e integrare in qualsiasi momento il presente Regolamento.

² Se non diversamente stabilito nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni svizzero, in particolare quelle relative al mutuo ai sensi dell'art. 312 segg. CO.

³ Il foro competente esclusivo è Uster.

⁴ Il diritto applicabile è il diritto svizzero.

Dübendorf, 24.03.2026

.....
Damian Müller
Presidente

.....
Bernard Perroud
Vice Presidente

Approvato dal Comitato centrale dell'UPSC in data 14 novembre 2018.